

Rovigo (RO), lì 16 giugno 2018

Spett. **Istituto di Istruzione Superiore  
"Cristoforo Colombo"**

Via San Francesco, 33  
45011 Adria (RO)

Alla c/a **dott.ssa Cristina Gazzieri**  
mail [gazzieri@katamail.com](mailto:gazzieri@katamail.com)

---

**Oggetto** Informativa conseguente al Decreto del Ministero dell'Interno 21/03/2018 (*"Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido"*) e della nota n. 5264 del 18/04/2018 (*"D.M. 21/03/2018. Attività scolastiche ed asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro"*).

Spett. **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CRISTOFORO COLOMBO"**,  
poiché il 31/12/2017 sono scaduti i termini per l'adeguamento delle scuole al D.M. 26/08/1992 (*"Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"*), la nota del Ministero dell'Interno n. 5264 del 18/04/2018 indica come misura integrativa che il datore di lavoro provveda all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività.

La D.S. dott.ssa Cristina Gazzieri ha richiesto alla presente RSPP dell'Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo Colombo":

- di produrre una chiara e semplice nota di integrazione delle informazioni sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio;
- se sia necessario adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi degli edifici scolastici in cui operano i lavoratori a causa del mancato adeguamento alla normativa antincendio.

Si precisa che si può presupporre il rispetto del D.M. 26/08/1992 solo per:

- gli edifici scolastici in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, secondo le previsioni del D.M. 16/02/1982;
- gli edifici scolastici per i quali è stata inoltrata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, e, limitatamente agli edifici rientranti nella categoria C, al possesso Certificato di Prevenzione Incendi, secondo le previsioni del D.P.R. 151/2011.

Si fa uso del condizionale poiché la presenza della pratica antincendio non fa presupporre il mantenimento delle misure preventive e protettive ivi indicate. A titolo esemplificativo, per alcuni edifici scolastici non si è in possesso dei documenti relativi a:

- controlli periodici sull'impianto di messa a terra,
- controlli periodici sugli impianti antincendio,
- controlli periodici sulle attrezzature antincendio,
- etc;

che sono indispensabili per poterne verificare il mantenimento in efficienza.

Per gli altri edifici scolastici, per poter verificare il rispetto del D.M. 26/08/1992, si deve essere quanto meno in possesso di:

- dichiarazione di agibilità dei locali, con specificata la destinazione ad uso scolastico, completa di planimetrie con destinazione d'uso dei locali;
- dichiarazioni di conformità e schemi degli impianti elettrico, idro-termo-sanitario e gas;
- dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra;
- dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione delle scariche atmosferiche o dichiarazione che il fabbricato è auto protetto;
- dichiarazioni di conformità e schemi degli impianti antincendio (idrico, allarme, rilevazione, etc);
- controlli periodici sull'impianto di messa a terra;
- controlli periodici sugli impianti antincendio;
- controlli periodici sulle attrezzature antincendio;
- etc.

Questa documentazione è presente solo parzialmente per alcuni edifici scolastici, mentre per altri è completamente assente.

Per questi motivi, la sottoscritta RSPP può solo ipotizzare il rispetto o meno del D.M. 26/08/1992, e di conseguenza dei rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio.

Oltre all'informativa da erogare ai lavoratori, viene trasmessa anche una check-list da inoltrare agli Enti proprietari degli edifici scolastici.

L'articolo 18, comma 3 del d.lgs. 81/2008 infatti riporta che:

*“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.”*

Qualora necessitaste di chiarimenti, Vi invito a contattarmi telefonicamente al numero 340.7282748 o tramite mail all'indirizzo [valentina.vallin@vallingroup.com](mailto:valentina.vallin@vallingroup.com).

L'occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti.

RSPP di IIS Colombo  
**Ing. Valentina Vallin**